

Nuovo allegato Biomasse 1

MATERIE PRIME E CARBURANTI IL CUI CONTRIBUTO È CONSIDERATO PARI A DUE VOLTE IL LORO CONTENUTO ENERGETICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2.

Parte A:

- Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.
- Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. ù
- Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.
- Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. 20/3/2018
- Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
- Paglia.
- Concime animale(inteso come reflui da zootecnia) e fanghi di depurazione.
hanno tradotto male dalla Direttiva EU – si veda l' Annex 9 del documento sul link sotto.
“Animal manure” = Concime animale = reflui da zootecnia
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v6_0.pdf
- Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
- Pece di tallolio.
- Glicerina grezza.

Nuovo allegato Biomasse 2

- Bagasse.
- Vinacce e fecce di vino.
- Gusci.
- Pule.
- Tutoli ripuliti dei semi di mais.
- Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).

q-quinquies) «materie cellulosiche di origine non alimentare»:

materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche.

Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci),

colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive),

residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e

materie derivate dai rifiuti organici;

Inoltre, si indica che rispondono alla definizione di colture energetiche erbacee di copertura, indicate alla lettera r) di tale allegato, le seguenti colture, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive:

- Ø Favino (*Vicia faba minor*)
- Ø Erba medica (*Medicago sativa L.*)
- Ø Facelia (*Phacelia spp.*)
- Ø Loiessa (*Lolium spp.*)

Nuovo allegato Biomasse 3

- Ø Rapa invernale (*Brassica rapa* L.)
 - Ø Senape abissina (*Brassica carinata* L.)
 - Ø Sorgo (*Sorghum* spp.)
 - Ø Tabacco (*Nicotiana tabacum* L.)
 - Ø Trifoglio (*Trifolium* spp)
 - Ø Triticale (*Triticum secalotriticum*)
 - Ø Sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
 - Ø Veccia (*Vicia sativa* L.).
- Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
q-quater) «materie ligno-cellulosiche»: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale
 - Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.
 - Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a).
«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
 - Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a).
«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Nuovo allegato Biomasse 4

- Parte B.
- Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.
- Olio da cucina usato.
- Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.